

Indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza Covid-19

DESTINATARI	IMPORTO	CONDIZIONI	FONTE NORMATIVA
Liberi professionisti titolari di partita iva attiva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata	<ul style="list-style-type: none"> - 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020; - 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per i titolari di partita iva (attiva al 19 maggio 2020) che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; - 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per i titolari di rapporti di co.co.co. la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020 	Soggetti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Art. 27, D.L. 18/2020 Art. 84, c. 1-3, D.L. 34/2020
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO¹	<ul style="list-style-type: none"> - 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020; 	Soggetti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata	Art. 28, D.L. 18/2020 Art. 84, c. 4, D.L. 34/2020
Lavoratori professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria	600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - iscritti in via esclusiva alla cassa professionale; con un reddito riferito al 	Art. 44 D.L. 18/2020 DM 28 marzo 2020 Art. 34 D.L. 23/2020 (poi abrogato) DM 30 aprile 2020 Art. 81 D.L. 34/2020

¹ Relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali. Sul punto, la [circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020](#) rileva che, per gli iscritti alla gestione relativa agli esercenti attività commerciali, l'iscrizione anche alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco non preclude l'accesso al beneficio

DESTINATARI	IMPORTO	CONDIZIONI	FONTE NORMATIVA
		<p>2018 non superiore a 35.000 euro se l'attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza della pandemia (o compreso tra 35.000 e 50.000 euro in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'epidemia);</p> <ul style="list-style-type: none"> - che hanno chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero, per i titolari di redditi superiori a 35.000 euro, che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 	
Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> - 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020; - 1.000 euro per il mese di maggio 	Soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, per le indennità di marzo e aprile, e nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 19 maggio 2020 per l'indennità di maggio, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla suddetta data ² , né di NASpI per l'erogazione dell'indennità di maggio	<p>Art. 29, D.L. 18/2020</p> <p>Art. 84, c. 5 e 6, D.L. 34/2020</p>

² La [circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020](#) - facendo riferimento ai casi in cui l'ultimo rapporto di lavoro stagionale (con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - ricomprende nel beneficio anche i casi in cui, nel periodo temporale indicato, il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

DESTINATARI	IMPORTO	CONDIZIONI	FONTE NORMATIVA
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali	600 euro per il mese di aprile 1.000 euro per il mese di maggio	Soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 19 maggio 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI alla suddetta data	Art. 84, c. 6, D.L. 34/2020
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali	600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, che hanno svolto almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo, non titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) al momento della presentazione della domanda	Art. 84, c. 8, lett. a), e c. 9, D.L. 34/2020 DM 30 aprile 2020, n. 10
Lavoratori intermittenti	600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Soggetti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, non titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) al momento della presentazione della domanda	Art. 84, c. 8, lett. b), e c. 9, D.L. 34/2020 DM 30 aprile 2020, n. 10
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020	600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo	Art. 84, c. 8, lett. c), e c. 9, D.L. 34/2020 DM 30 aprile 2020, n. 10

DESTINATARI	IMPORTO	CONDIZIONI	FONTE NORMATIVA
		2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) al momento della presentazione della domanda	
Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020	600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Soggetti con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) al momento della presentazione della domanda	Art. 84, c. 8, lett. d), e c. 9, D.L. 34/2020 DM 30 aprile 2020, n. 10
Operai agricoli a tempo determinato	600 euro per il mese di marzo 2020 500 euro per il mese di aprile	Soggetti non titolari di pensione e che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	Art. 30 D.L. 18/2020 Art. 84, c. 7, DL 34/2020
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo	600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al FPLS, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 Soggetti non titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato.	Art. 38 D.L. 18/2020 Art. 84, c. 10 e 11 D.L. 34/2020
Collaboratori sportivi	600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro	Art. 96 D.L. 18/2020; Art. 98, D.L. 34/2020

DESTINATARI	IMPORTO	CONDIZIONI	FONTE NORMATIVA
Lavoratori domestici	500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 a coloro che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 10 ore settimanali; 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 a coloro che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 20 ore settimanali;	A condizione che i lavoratori non siano conviventi con il datore di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25% dell'orario complessivo di lavoro, non percepiscano REM o Rdc Soggetti non titolari di pensione /ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), né di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.	Art. 85 D.L. 34/2020